

REGIONE DEL VENETO

**Avviso n. 40 del 14 dicembre 2017. Proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV";
- VISTO in particolare l'art. 2 della L.R. n. 63/1979, in base al quale l'Istituto Regionale per le Ville Venete ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione e alla migliore utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- VISTO altresì l'art. 3 della L.R. n. 63/1979 che prevede quali organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori;
- VISTA la D.G.R. n. 104 del 2 febbraio 2016 che ha nominato il Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete con decorrenza dal 7 febbraio 2016;
- VISTO l'art. 35 della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, che ha modificato l'art. 4 della L.R. n. 63/1979, riducendo il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete da sette a cinque;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 63/1979 come sopra modificato, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete dovrà essere così composto:
  - dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
  - da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
  - da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
  - da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 130 del 7 febbraio 2017 che ha prorogato al Commissario straordinario già nominato con la citata DGR 104/2016 l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, per un ulteriore anno, con decorrenza dal giorno 8 febbraio 2017;
- CONSIDERATA la necessità di ricostituire gli organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;
- VISTO l'Avviso n. 13 del 29 marzo 2017 per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 31 marzo 2017;
- VISTA la deliberazione amministrativa n. 112 del 31 luglio 2017, con cui il Consiglio regionale ha nominato i due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;
- VISTA la nota del 27/11/2017, prot.reg. n. 496162 del 28/11/2017, con cui uno dei due componenti nominati dal Consiglio regionale ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;
- RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del succitato componente dimissionario;
- VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
- VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della Legge regionale n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino

Ufficiale della Regione del Veneto;

- RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'Avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
- VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

### RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV";
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, **e cioè entro il 14 gennaio 2018**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
  - a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
  - b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
  - c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
  - d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
4. che, relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
  - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
5. che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 63/1979 non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville venete:
  - a. coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;
  - b. coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
  - c. i titolari o amministratori di imprese private che risultano vincolati per contratti di opere o di somministrazione;
6. che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 63/1979, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale;
7. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5bis, della L.R. n. 27/1997;
8. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale n. 27/1997;
9. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;

10. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

11. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti Uffici del Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

13. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Ufficio Rapporti Istituzionali, Tel.041/270.1393 - Fax 041/270.1223.